

loro intenzioni; noi ben volentieri le supporremo cattoliche e rette; basta che confessino, indipendentemente dalle loro passate intenzioni, che alcuni articoli contenuti nel Giornale sono veramente riprovevoli. Se essi non fanno questa netta dichiarazione, quale garanzia può avere l'Autorità ecclesiastica, che gli articoli futuri non saranno scritti col medesimo spirito? Dio ci guardi dal voler ciò per un miserabile puntiglio, di cui dovremmo render conto a Dio. Niente v'ha di personale in tutto ciò; noi amiamo gli autori del Giornale, come nostri figli, ai quali siamo pronti di dare ogni segno di paterna benevolenza pel desiderio, che abbiamo di vedere impiegati i loro talenti in bene della Religione e della Patria.

Dunque, conchiudendo, l'Autorità ecclesiastica proibendo tutti i foglietti da pubblicarsi, non ha ecceduto i suoi limiti; essa ha fatto ciò ch'è fatto nei paesi più liberali, anche dalle Autorità civili, che proibiscono in tanti casi la continuazione di un tale o tal altro Giornale; l'Autorità ecclesiastica è pronta a dare nuove disposizioni qualora gli Autori nettamente dichiarino, che sono disapprovabili i concetti, e le forme usate da essi in alcuni articoli del loro Giornale, e che da qui innanzi scriveranno in forme diverse, che non abbiano a promuovere le sue osservazioni in contrario. Ciò ch'essa esige non è punto disonorevole per gli Autori del Giornale: essa esige ciò che fu fatto dai più grandi ingegni e che procurò loro onore presso tutte le persone di buon senso.

V. QUESITO

Se la lettura, stampa, e tenuta dei fogli del Giornale faccia cadere nella scomunica.

RISPOSTA

Il decreto esclude ogni dubbio anche su questo punto. Esso non minaccia scomunica ad alcuno, nè agli Autori, nè agli editori, nè ai lettori, o detentori dei fogli. Esso si limita soltanto alla forma generale *sub pœnis a jure statutis*.

Si aprano adunque le regole dell'Indice e si legga alla regola X in fine: » *Ad extremum vero omnibus Fidelibus praecipitur ne quis audeat contra harum Regularum praescriptum, aut hujus Indicis prohibitionem, libros aliquos legere, aut habere.* » *Quod si quis libros Haereticorum, vel cujusvis auctoris scripta, ob haeresim vel ob falsi dogmatis suspicionem damnata, atque prohibita legerit, sive habuerit, statim in excommunicationis sententiam incurrat.* » *Qui vero libros alio nomine interdictos legerit, aut habuerit, praeter peccati mortalis reatum, quo afficitur, judicio Episcoporum severe puniatur.* «

Ecco dunque che mentre la pena della scomunica è riservata ai lettori, impressori, detentori dei libri che sono condannati *ob haeresim vel ob suspicionem falsi dogmatis*, per gli altri s'intima soltanto il peccato grave e le pene severe ad arbitrio del Vescovo. Il Vescovo nel Decreto non inflisse alcuna pena speciale, non indicò di proibire il libro *ob falsum dogma vel ob suspicionem falsi dogmatis*, si riservò quindi l'infliggere pene ecclesiastiche *ad arbitrium*, in che per altro gli è prescritta dal jus la severità.